

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2022, n. 0122/Pres.

Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA.

Modifiche approvate da:

DPReg. 29/3/2023, n. 069/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

Regolamento abrogato da art. 23, c. 1, DPReg. 10/12/2025, n. 0128/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

ABROGATO

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Definizioni

Capo II
Impegni e qualificazione

- Art. 3 Sistema informativo regionale APEA
Art. 4 Individuazione perimetro APEA
Art. 5 Mantenimento qualificazione APEA
Art. 6 Rideterminazione area APEA

Capo III
Strumenti e competenze

- Art. 7 Funzioni consorzio in qualità di gestore unico
Art. 8 Monitoraggio
Art. 9 Funzione regione
Art. 10 Funzioni gruppo tecnico APEA

Capo IV
Risorse

- Art. 11 Soggetti beneficiari
Art. 12 Iniziative finanziabili
Art. 13 Durata dell'iniziativa e sperimentazione
Art. 14 Disciplina europea
Art. 15 Riparto dei fondi disponibili
Art. 16 Presentazione della domanda
Art. 17 Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 18 Istruttoria della domanda
Art. 19 Spese ammissibili
Art. 20 Modalità di concessione e di erogazione
Art. 21 Rendicontazione
Art. 22 Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa
Art. 23 Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione

Capo V
Disposizioni finali

- Art. 24 Rinvio
Art. 25 Disposizione transitoria
Art. 26 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegato A

ABROGATO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione e i consorzi di sviluppo economico locale, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Friuli Venezia-Giulia (ARPA), attraverso l'identificazione e la gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate, in seguito APEA, contribuiscono alla creazione di un modello di governo del territorio orientato alla sostenibilità e fondato sulla gestione unitaria delle risorse, favorendo il mantenimento e il miglioramento della qualità dell'aria, la minimizzazione degli impatti acustici, la riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, la gestione delle acque superficiali e sotterranee, la gestione dei rifiuti, il contenimento del consumo del suolo, il controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica, riducendo al minimo le pressioni sull'ambiente nel rispetto delle esigenze delle imprese.

2. Gli obiettivi e traguardi globali orientati alla sostenibilità sono contenuti nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, raggruppati in cinque aree: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Le linee strategiche regionali per lo sviluppo sostenibile consentono di declinare sul territorio regionale obiettivi e traguardi per lo sviluppo sostenibile, coordinandoli con le cinque "P" della strategia nazionale, stabilendo gli obiettivi regionali di sviluppo sostenibile focalizzato sugli agglomerati industriali di interesse regionale e istituendo un adeguato sistema di monitoraggio e revisione della strategia nel corso della sua attuazione.

3. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilanciimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), stabilisce, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui all'articolo 64 della legge regionale 3/2015, le modalità di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale (D1), nonché i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse ai consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di rilevamento e monitoraggio periodico.

4. L'identificazione e la qualificazione delle APEA mira a creare un sistema di gestione dell'area industriale ad elevata qualità prestazionale finalizzato ad incentivare l'innovazione tecnologica sotto il profilo ambientale, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze attraverso sistemi gestionali finalizzati alla raccolta e alla condivisione delle informazioni aziendali e consortili, contribuendo efficacemente alla creazione di un'area produttiva come spazio di coabitazione tra produttività e vivere sociale.

5. La Regione e i consorzi di sviluppo economico locale perseguono, attraverso l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate, la finalità di promuovere all'interno delle aree APEA la creazione e la conseguente implementazione delle comunità energetiche.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) APEA: area produttiva ecologicamente attrezzata destinata all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotata di infrastrutture e dei sistemi a gestione unitaria atti a garantire la tutela della salute e una qualità ambientale elevata, nonché un'elevata qualità prestazionale attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca.
 - b) agglomerati industriali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale approvato con DPReg 0826/1978;
 - c) consorzio: consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015;
 - d) servizio regionale competente: il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell'amministrazione regionale;
 - e) scheda tecnica: documento tecnico concernente gli orientamenti delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile che l'amministrazione regionale intende attuare attraverso le APEA, allegato al presente regolamento;
 - f) gestore unico: consorzio territorialmente competente, preposto all'identificazione delle aree qualificabili APEA e alla gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni in essa presenti, al fine di individuare gli obiettivi di lunga durata e di garantirne il conseguimento mediante la realizzazione del programma degli interventi nel rispetto delle linee strategiche regionali di cui all'allegato A;
 - g) GTA: gruppo tecnico APEA rappresenta l'organismo preposto al coordinamento delle attività di monitoraggio periodico delle aree APEA e al confronto tra i soggetti partecipanti al fine di verificare la conciliabilità delle azioni intraprese dai consorzi e dalle imprese con il programma degli interventi e le linee strategiche regionali di cui all'allegato A.

Capo II
Impegni e qualificazione

Art. 3
(Sistema informativo regionale APEA)

1. Il sistema informativo regionale delle APEA è costituito da una piattaforma informatica condivisa finalizzata alla gestione delle informazioni e dei dati ambientali relativi al sistema qualificato delle aree APEA. Le funzioni della piattaforma sono la raccolta, il monitoraggio e l'archiviazione dei dati nonché la condivisione delle informazioni aziendali e consortili.

2. I soggetti istituzionali che hanno interesse a prendere visione dei dati contenuti nella piattaforma possono accedere con poteri di sola visura.

Art. 4
(*Individuazione perimetro APEA*)

1. Il consorzio in qualità di gestore unico dell'APEA individua il perimetro dell'area produttiva oggetto di qualificazione APEA sulla base dell'analisi del contesto consortile qualificabile APEA e dell'individuazione delle imprese disponibili alla collaborazione nell'evoluzione del progetto APEA.

2. Il Consorzio comunica al Servizio regionale competente l'estensione della superficie APEA. Ricevuta la comunicazione, il perimetro APEA è determinato mediante decreto del direttore del servizio competente, sentito il GTA di cui all'articolo 10.

3. L'area individuata dal decreto di cui al comma precedente, acquisisce la denominazione di area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) ed ottiene la qualificazione APEA.

4. Il sistema delle aree produttive qualificate APEA è definito e aggiornato dal consorzio interessato e reso disponibile sul sito istituzionale del consorzio medesimo secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato A. Lo sviluppo delle aree APEA è altresì consultabile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale.

Art. 5
(*Mantenimento qualificazione APEA*)

1. La qualificazione delle aree produttive APEA è soggetta a verifica biennale al fine di affermare il mantenimento del sistema prestazionale di cui all'originaria qualificazione, nonché i miglioramenti.

2. All'esito dell'attività di confronto da parte del GTA di cui all'articolo 10, la qualificazione è automaticamente convalidata se sussiste il mantenimento o il miglioramento dei requisiti di cui all'originaria qualificazione. In caso di mancato mantenimento o di peggioramento dei requisiti è accordato al consorzio un termine non superiore a un biennio per adeguarsi alle direttive impartite dal GTA.

Art. 6
(*Rideterminazione area APEA*)

1. L'area APEA è rideterminata se vengono meno i requisiti di cui all'originaria qualificazione. All'esito dell'attività di monitoraggio, il Consorzio può proporre al GTA, anche

per porzioni circoscritte, la rideterminazione del perimetro APEA quando i requisiti di cui all'originaria qualificazione risultano peggiorati e il consorzio non abbia provveduto, entro il termine accordato di cui all'articolo 5, comma 2, ad adottare le iniziative necessarie per il mantenimento o miglioramento dei requisiti di cui all'originaria qualificazione.

2. Nel caso in cui un'impresa qualificata dismetta l'attività aziendale lasciando l'immobile inutilizzato, la qualificazione APEA della relativa area è mantenuta fino all'insediamento di una nuova impresa. Il Consorzio, ai fini del mantenimento della qualificazione APEA dell'area, dovrà rideterminare il programma degli interventi garantendo il rispetto degli obiettivi prefissati anche in relazione alla nuova impresa insediata.

3. Con decreto del direttore del servizio competente è rideterminato il perimetro dell'area APEA.

Capo III
Strumenti e competenze

Art. 7
(*Funzioni consorzio in qualità di gestore unico*)

1. Il consorzio in qualità di gestore unico delle aree produttive APEA:
- a. individua, in seguito ad un'analisi preliminare del contesto di riferimento, le aree che, per ubicazione, vocazione, organizzazione funzionale, dotazione infrastrutturale, ruolo socio economico, possono essere qualificate aree APEA nel rispetto delle linee strategiche regionali di cui all'allegato A e in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale previamente individuati;
 - b. contestualmente all'effettuazione dell'analisi preliminare, individua le imprese insediate interessate a collaborare nello sviluppo del progetto APEA proponendo a quest'ultime il programma degli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere in coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a); condiviso con le imprese stesse;
 - c. sviluppa e implementa, in coordinamento con gli altri consorzi e con ARPA, il sistema informativo regionale delle APEA di cui all'articolo 3, secondo gli indirizzi del GTA;
 - d. delinea il programma degli interventi, sulla base dell'analisi preliminare, in linea con gli obiettivi di lunga durata;
 - e. comunica al Servizio regionale competente l'estensione della superficie dell'area APEA;
 - f. effettua il monitoraggio di cui all'articolo 8;
 - g. partecipa alle sedute del GTA di cui all'articolo 10.

Art. 8
(*Monitoraggio*)

1. Il consorzio redige una relazione illustrativa concernente lo stato di avanzamento dell'attività di mantenimento e/o miglioramento delle aree APEA, evidenziando:

- a) le caratteristiche del contesto consortile oggetto dell'analisi preliminare;
- b) le azioni poste in essere dal consorzio nell'area APEA successivamente alla qualificazione;
- c) raggiungimento degli obiettivi di cui al programma degli interventi individuato dal Consorzio o, in caso contrario, la rimodulazione dello stesso.

2. La relazione è trasmessa con cadenza biennale al Servizio regionale competente entro il 28 febbraio. Il medesimo Servizio convoca il GTA entro trenta giorni dal ricevimento della relazione. Il GTA si esprime entro 60 giorni dalla convocazione.

Art. 9
(Funzioni Regione)

1. Nei primi tre anni di sperimentazione dei progetti APEA, il Servizio regionale competente convoca il GTA ogni anno al fine di coadiuvare i Consorzi, con il supporto di ARPA quale soggetto competente in materia ambientale, nella gestione delle fasi operative di identificazione e conseguente qualificazione delle aree APEA.

2. Successivamente al periodo di sperimentazione, il Servizio regionale competente convoca il GTA con finalità di monitoraggio ogni due anni dopo il ricevimento della relazione illustrativa di cui al precedente articolo 8.

3. L'amministrazione regionale sostiene, tramite l'assegnazione di risorse economiche ai consorzi, le attività di rilevamento e monitoraggio delle aree APEA.

4. L'amministrazione regionale vigila sulla corretta applicazione del regolamento, assiste i soggetti interessati nell'interpretazione delle norme regolamentari, può, inoltre disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documentazione o di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Funzioni gruppo tecnico APEA)

1. Il gruppo tecnico APEA (GTA) sovrintende l'attività di identificazione delle aree APEA e il loro monitoraggio periodico ed è composto da:

- a) il Direttore centrale della Direzione attività produttive e turismo, o un suo delegato in qualità di Presidente;
- b) il Direttore dell'ARPA o un suo delegato;
- c) il Direttore del Consorzio di riferimento o un suo delegato.

2. L'attività del GTA consiste nel coordinamento delle attività poste in essere dal consorzio quale gestore unico dell'area APEA e dalle singole imprese al fine di garantire una sede di confronto permanente tra i soggetti attivi nella gestione delle aree APEA. Funge altresì da supporto e confronto per l'individuazione delle strategie di implementazione

sostenibile dell'area stessa, nonché da organo di indirizzo in relazione al sistema informativo regionale delle APEA di cui all'articolo 3.

3. Nei primi tre anni di sperimentazione dei progetti APEA, il GTA è convocato ogni anno al fine di coadiuvare i Consorzi nell'interpretazione delle linee strategiche regionali fondanti gli obiettivi di lungo periodo. Nella fase di sperimentazione, il GTA è riunito con tutti i Consorzi congiuntamente, fatta salva la facoltà riservata al GTA di convocare singolarmente ogni consorzio.

4. Nella fase di monitoraggio il GTA può impartire delle direttive al Consorzio riguardo il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il rispetto del programma degli interventi o la rimodulazione degli stessi.

5. Con cadenza biennale, la Giunta Regionale è informata, con apposito verbale di generalità, in merito all'andamento delle APEA.

Capo IV
Risorse

Art. 11
(*Soggetti beneficiari*)

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente regolamento, i Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 3 del 2015, i quali hanno avviato il percorso di identificazione delle aree APEA.

2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente regolamento i Consorzi di sviluppo economico locale che sono commissariati oppure hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio.

Art. 12
(*Iniziative finanziabili*)

1. Sono finanziabili ai sensi del presente regolamento, le attività di rilevamento dei dati di cui all'allegato A aventi ad oggetto l'identificazione delle aree (APEA) e delle comunità energetiche nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale (D1) e il loro monitoraggio periodico.

2. Sono in particolare oggetto di finanziamento:

- a) gli impianti nonché le attrezzature idonee all'attività di rilevamento di cui al comma 1;
- b) gli strumenti hardware e software diretti all'implementazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

- c) le spese di pianificazione, progettazione e monitoraggio funzionali alla creazione e allo sviluppo delle APEA;
- d) le spese di pianificazione, progettazione e monitoraggio funzionali alla creazione delle comunità energetiche.

Art. 13
(*Durata dell'iniziativa e sperimentazione*)

1. I soggetti beneficiari avviano le iniziative a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Le iniziative devono essere concluse entro dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, eventualmente prorogabili di sei mesi.

3. La fase di sperimentazione dei progetti APEA ha durata triennale e decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14
(*Disciplina europea*)¹

1. I trasferimenti di cui al presente Regolamento non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 15
(*Riparto dei fondi disponibili*)

1. Nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 3, con provvedimento del Direttore del servizio competente è operato il riparto in parti uguali dei fondi disponibili tra i Consorzi.

2. Nella fase successiva alla sperimentazione, i fondi sono ripartiti secondo il parametro della superficie complessiva dell'agglomerato industriale qualificato APEA come determinato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1bis del presente regolamento.

3. Il riparto è operato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il servizio competente comunica a ciascun Consorzio richiedente il provvedimento di cui al comma 1 e 2.

Art.16

¹ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 29/3/2023, n. 069/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

(Presentazione della domanda)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 15, il Consorzio presenta all'indirizzo economia@certregione.fvg.it domanda di assegnazione delle risorse, secondo il modello approvato con decreto del Direttore del servizio competente, pubblicato sul sito istituzionale, contenente la descrizione dell'iniziativa dalla quale si evince la coerenza rispetto agli interventi di cui al programma che si intende attuare correlati dalla relativa quantificazione economica.

Art. 17
(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Le comunicazioni previste dalla legge in materia di procedimento amministrativo sono contenute nella Nota informativa, pubblicata nella pagina dedicata del sito istituzionale.

Art. 18
(Istruttoria della domanda)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompletezza d'integrazione istruttoria, la domanda è valutata sulla base della documentazione agli atti.

3. Il Servizio regionale competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al Consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 241/1990.

4. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al consorzio richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori del termine di cui all'articolo 16;
- b) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 16;
- c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 19
(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione dell'iniziativa finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda relative a:

- 1) spese per l'attività di rilevamento, le quali possono suddividersi:
 - a) sistemi/impianti nonché attrezzature di monitoraggio adibite allo svolgimento di attività tecniche di raccolta dei dati ambientali;
 - b) software per la raccolta e l'elaborazione di dati;
 - c) spese tecniche sostenute per incarichi esterni di consulenza;
 - d) spese tecniche per attività svolte per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei Consorzi, le spese del personale imputabili, che non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attività, sono determinate con modalità semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione. Al fine del riconoscimento di tali spese i Consorzi presentano una scheda analitica distinta per ogni singolo dipendente impegnato nelle attività tecniche, nella quale sono indicate le correlate ore di effettivo impegno e i costi unitari del dipendente a carico del Consorzio.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un Consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

3. Le spese non ricomprese nei punti precedenti sono considerate non ammissibili.

Art. 20
(Modalità di concessione e di erogazione)

1. Le assegnazioni delle risorse sono concesse entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 17 con decreto del Direttore del servizio competente.

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la conclusione e rendicontazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione è disposta in unica soluzione all'atto della rendicontazione.

Art. 21
(Rendicontazione)

1. Il Consorzio presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 20, comma 2, in ogni caso entro il termine massimo di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. La rendicontazione è inviata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 22

(Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa)

1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consortili secondo le modalità previste dall'articolo 79 della legge regionale 3/2015.

2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate.

3. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative finanziarie, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 23

(Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione)

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonché al ricorrere della presentazione della rendicontazione delle spese oltre il termine previsto nel decreto di concessione, senza richiesta di proroga.

2. Il Servizio regionale competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

3. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

4. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa, l'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 4.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 24
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000, per quanto da essa non disciplinato alla Legge sul procedimento amministrativo 241/1990.

Art. 25
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento si deroga ai termini previsti per consentire l'impegno delle risorse economiche.

Art. 26
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. La Scheda tecnica di cui all'allegato A può essere modificata con decreto del Direttore del servizio competente nel caso di sopravvenute esigenze tecniche o di adeguamento normativo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.